


2016



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI LARCIANO

PROVINCIA PISTOIA

Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)

ALLEGATO "A"

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 16.04.2016

**[REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PUBBLICI]**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Definizione e classificazione degli Impianti Sportivi.....	2
Art. 4 - Uso degli impianti	3
Art. 5 - Accesso agli impianti.....	3
Art. 6 - Forme di gestione degli Impianti Sportivi.....	3
Art. 7 - Affidamento in gestione dei grandi impianti sportivi.....	4
Art. 8 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi di base.....	4
Art. 9 - Gestione diretta degli impianti sportivi ad uso scolastico	4
ART.10 - Durata dell'affidamento.....	5
Art. 11- Concessione di costruzione e gestione	5
Art. 12 - Divieto di sub – concessione	5
Art. 13 - Cauzione	6
Art. 14 - Verbale di consegna e stato di consistenza.....	6
Art. 15 - Agibilità.....	6
Art. 16 - Corrispettivo per la gestione degli impianti sportivi	6
Art. 17 - Obblighi del Concessionario	6
Art. 18 - Diritti del Concessionario.....	7
Art. 19 - Pubblicità e Pubblico/Spettatori	7
Art. 20 - Attivazione di esercizi commerciali di generi sportivi o di somministrazione di alimenti o bevande	7
Art.21 - Penalità	8
Art. 22 - Revoca assegnazione impianti.....	8
Art. 23 - Controllo e verifiche	8
Art.24 - Responsabilità nell'uso degli impianti	8
Art.25 - Orari e tariffe	9
Art. 26 - Contributi per la promozione dello sport.....	9
Art. 27 - Concessione in uso per manifestazioni occasionali.....	9
Art. 28 - Riprese radio televisive	10
Art. 29 - Disposizioni finali.....	10
Art. 30 - Entrata in vigore	10

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle normative di settore.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione Comunale nella promozione delle pratiche sportive e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.
3. L'Amministrazione comunale, per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Definizione e classificazione degli Impianti Sportivi

1. L'impianto sportivo è il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più di una attività sportiva.
2. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di affidarne la gestione e di individuare il soggetto concessionario, classifica i propri impianti sportivi sulla base dei criteri di seguito elencati:

A. Grandi impianti sportivi: impianti sportivi che, per loro struttura, per attività particolari che vi si svolgono, per dimensioni, per destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune, ai più alti livelli agonistici;

B. Impianti sportivi di base: Gli impianti sportivi che, per loro struttura, per attività che vi si svolgono, per dimensioni, per destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse locale, e che si intendono a servizio della collettività per rispondere alle esigenze di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative;

Nello Specifico sono individuati come impianti sportivi di base le seguenti strutture:

B1 – Campo sportivo "I.CEI" principale e sussidiario, adibito principalmente ad attività sportive Professionali o Dilettantistiche.

B2 – Campo Sportivo Nuovo – Sussidiario, adibito principalmente ad attività sportive del settore giovanile.

B3 – Campo Sportivo di Castelmartini, adibito principalmente ad attività sportive amatoriali.

B4 – Piscina Intercomunale Larciano-Lamporecchio e Lago di Pesca sportiva

C. Impianti sportivi ad uso scolastico: Gli impianti sportivi ove si svolgono prioritariamente attività sportive collegate alla didattica scolastica.

- 3. Le eventuali modifiche alla classificazione degli impianti sportivi saranno stabilite con provvedimento da parte della Giunta Comunale.**

Art. 4 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati delle federazioni nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società ed associazioni aventi sede nel Comune che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali nonché delle attività fisico motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al precedente comma, e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiosi, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, sempre nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 5 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Larciano.
2. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Larciano, solo per richieste specifiche di tipo occasionale o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.
3. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Concessionario dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale **riservarsi degli** spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative/o Manifestazioni o dalla stessa patrocinate, **in accordo con i soggetti gestori.**

Art. 6 - Forme di gestione degli Impianti Sportivi

1. Le strutture di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei seguenti modi:
 - a) **direttamente dal comune** anche attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali previste dal Titolo V del D.Lgs. n.267/2000;
 - b) **mediante affidamento in gestione**, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 7 - Affidamento in gestione dei grandi impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione dei grandi impianti sportivi, viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta da gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articolo 83, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b) esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - c) radicamento nel territorio;
 - d) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - e) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 - f) diffusione della pratica sportiva tra giovani, stranieri, anziani e diversamente abili;
 - g) affidabilità economica;
 - h) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - i) compatibilità del progetto e delle attività con eventuale uso dell'impianto per finalità ricreative, sociali o scolastiche;
 - j) progetto di gestione dell'impianto;
 - k) valutazione della convenienza economica dell'offerta

Art. 8 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi di base

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi deve avvenire mediante procedura concorrenziale, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, secondo i seguenti criteri:
 - a) esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b) radicamento nel territorio;
 - c) compatibilità del progetto e delle attività con eventuale uso dell'impianto per finalità ricreative, sociali o scolastiche;
 - d) progetto di gestione dell'impianto;
 - e) valutazione della convenienza economica dell'offerta

Art. 9 - Gestione diretta degli impianti sportivi ad uso scolastico

2. In conformità con quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 24/07/1977 e dall'art. 12 della Legge n° 517/1977 l'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle

scuole pubbliche, nelle ore libere delle attività curricolari, è disciplinato tramite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale ed il Dirigente secondo i criteri generali deliberati dagli organismi scolastici competenti.

3. Le suddette convenzioni ai sensi del D.Lgs. 16/04/94 n° 297, dovranno stabilire le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le spese per le pulizie, il consumo del materiale, e l'impiego di attrezzature strumentali dovranno conformarsi alla specifica normativa in materia ed a quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per la concessione in uso degli impianti scolastici valgono le medesime disposizioni stabilite per gli altri impianti sportivi dal presente Regolamento.

ART.10 - Durata ordinaria dell'affidamento

1. La gestione degli impianti sportivi di cui agli articoli precedenti è affidata per un periodo di cinque anni ad eccezione di quanto previsto all'articolo 11.

Art. 11- Concessione di costruzione e gestione

1. Il concessionario degli impianti può presentare progetti di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria relativamente agli impianti stessi, nel rispetto delle normative in materia edilizia.
2. In tali casi l'Amministrazione Comunale valuterà la fattibilità e l'utilità di tali progetti e, nel caso di una loro approvazione, l'affidamento della gestione, in deroga all'articolo 10, può essere concessa per un periodo superiore alla durata ordinaria, sulla base del tempo necessario per ammortizzare l'investimento e comunque per un periodo massimo di anni 20.
3. Il concessionario del servizio potrà effettuare lavori nel rispetto degli art. 14 comma 2 e 3, 32 comma 1 lettera f) e comma 2 del D.lgs 163/2006, alle condizioni di cui al comma precedente ed alle seguenti condizioni:
 - a) che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
 - b) che siano realizzati a completo onere del concessionario;
 - c) che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà della Amministrazione Comunale;
 - d) che siano realizzati nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 per quanto applicabile e delle normative vigenti in materia;
 - e) che il progetto, previo parere favorevole dell'ufficio tecnico sezione Lavori Pubblici, venga approvato con atto dell'organo esecutivo;
 - f) che i lavori siano svolti sotto il controllo del responsabile dell'area tecnica settore lavori pubblici, con obbligo da parte dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
 - g) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione e che quindi dovrà presentare opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso a terzi in subconcessione anche temporanea, parziale e/o gratuita dell'impianto, fatto salvo per i

locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Art. 13 - Cauzione

2. A garanzia degli obblighi che verranno assunti nell'osservanza del presente regolamento il Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del contratto di gestione, una fideiussione bancaria o assicurativa, per l'importo previsto nel bando di gara.

Art. 14 - Verbale di consegna e stato di consistenza

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'Area tecnica settore lavori pubblici.

Art. 15 - Agibilità

1. L'uso degli impianti avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei limiti di capienza indicati nel rispetto Verbale di agibilità.
2. Il gestore è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti normative.
3. La concessione in uso di un impianto per lo svolgimento di attività che non rientrino tra quelle previste nel verbale di agibilità relativo allo stesso o che comportino l'allestimento di strutture particolari, è subordinata al rilascio dello specifico nullaosta da parte della C.P.V.L.P.S. da richiedersi a cura e spese dell'interessato.

Art. 16 - Corrispettivo per la gestione degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione Comunale corrisponde annualmente, al concessionario, un corrispettivo, oltre Iva, a sostegno delle spese di gestione, individuato attraverso l'espletamento della gara di evidenza pubblica.

Art. 17 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente regolamento e degli atti di affidamento.
2. Il concessionario è obbligato a vigilare su chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole all'utilizzo delle strutture e dell'attività che vi si svolgono. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al responsabile del settore Lavori Pubblici competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
3. La responsabilità nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, è esclusivamente a carico del Concessionario.
4. Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.
5. Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale il bilancio annuale della Società di gestione entro il quindicesimo giorno dall'approvazione.

6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
7. Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
8. Il concessionario dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi da parte delle classi degli istituti scolastici con sede nel Comune di Larciano, che lo richiedano per lo svolgimento di attività didattica.
9. Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo d'uso, da determinare da parte del Dirigente competente, diversificato sulla base della tipologia di impianto.

Art. 18 - Diritti del Concessionario

1. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'amministrazione.

Art. 19 - Pubblicità e Pubblico/Spettatori

1. Ogni forma di pubblicità in genere, deve essere conforme alla normativa vigente in materia. L'imposta di pubblicità o ogni altro onere relativo sono a carico della società che ne richiede l'installazione,
2. Le entrate relative spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.
3. Il pubblico/spettatori ammessi negli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Gli Utilizzatori dell'impianto, si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza e gestione del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 20 - Attivazione di esercizi commerciali di generi sportivi o di somministrazione di alimenti o bevande

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il concessionario dell'impianto potrà richiedere di attivare esercizi di somministrazione o attività commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione

delle condizioni economiche di affidamento.

2. I servizi suddetti sono rivolti agli utilizzatori degli impianti sportivi e comunque legati direttamente alla pratica sportiva svolta nell'impianto, non sono ammesse attività rivolte a persone fuori dal suddetto contesto.
3. Attività diverse, comunque a carattere temporaneo, dovranno essere Autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Saranno a completo carico del concessionario tutti gli oneri e gli obblighi per l'attivazione delle suddette attività.

Art.21 - Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare le penali, stabilite nelle convenzioni disciplinanti la gestione.
2. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 22 - Revoca assegnazione impianti.

1. La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Comune per:
 - a) scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del concessionario;
 - b) ripetute violazioni alle regole di comportamento;
 - c) svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - d) sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di Pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico;
 - e) mancato pagamento delle tariffe;
 - f) eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici.
2. Nei casi di cui sopra l'impianto dovrà essere restituito libero senza che il concessionario possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Controllo e verifiche

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

Art.24 - Responsabilità nell'uso degli impianti

1. I concessionari in uso o in gestione sono direttamente responsabili dei danni comunque e da chiunque prodotti (iscritti, atleti, allenatori, dirigenti o chiunque altro ammesso all'impianto) a beni di proprietà comunale (impianto, arredi, accessori). Il comune si intende altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla

gestione dell'impianto di cui trattasi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

2. Nel caso di danni gravi in cui configuri un comportamento colposo del concessionario, l'A.C. può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione e richiedere il rimborso delle spese e/o la restituzione in pristino delle strutture danneggiate.

Art.25 - Orari e tariffe

1. Le tariffe di uso e la determinazione degli spazi orari degli impianti sportivi sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Il Concessionario si conformerà a quanto stabilito dalla Giunta ed è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi orari.
2. L'accesso alle strutture è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Art. 26 - Contributi per la promozione dello sport

1. L'Amministrazione comunale sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune.
2. L'Amministrazione comunale, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, eroga ai soggetti di cui al precedente capoverso contributi per la promozione e la diffusione dello sport.
3. Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive:
 - a) l'attività svolta, in modo particolare quella rivolta al settore giovanile;
 - b) radicamento nel territorio comunale;
 - c) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con
 - d) particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - e) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili.
4. Tali somme, verranno erogate e assoggettate alle relative ritenute d'acconto con le modalità previste dalle vigenti normative.

Art. 27 - Concessione in uso per manifestazioni occasionali

1. Gli impianti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e compatibilmente con il calendario d'uso degli stessi, possono essere concessi per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di carattere sportivo e extrasportivo. L'uso occasionale può essere consentito anche a soggetti che non rientrino nelle tipologie indicate al precedente articolo 2 e 3 o non siano in possesso di uno o più requisiti tra quelli previsti nel regolamento e nel successivo bando di gara.
2. L'uso degli impianti dovrà rispettare i limiti previsti dalla relativa agibilità. Nel caso di manifestazioni extra sportive o sportive con particolari allestimenti, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla C.P.V.L.S. da parte degli interessati

3. La richiesta d'uso di impianti sportivi per manifestazioni occasionali dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa salvo diversamente previsto nei disciplinari relativi ai singoli impianti.
4. La concessione in uso è in ogni caso subordinata al rispetto degli eventuali adempimenti previsti nei disciplinari dei singoli impianti.

Art. 28 - Riprese radio televisive

1. Eventuali riprese radiotelevisive di manifestazioni da parte di emittenti locali, regionali o nazionali, non per uso tecnico, dovranno essere preventivamente concordate con L'ufficio Tecnico. L'autorizzazione rilasciata dall'A.C. stabilisce norme, limiti ed eventuali contributi a carico dei soggetti interessati. Sono fatte salve le diverse specifiche previste motivatamente da concessioni e/o convenzioni.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Eventuali reclami o segnalazioni da parte delle associazioni/società/enti o degli utenti degli impianti sportivi potranno essere formulati direttamente al Comune di Larciano.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia fatto salvo quanto stabilito nelle convenzioni in essere o in scadenza fino al momento del loro rinnovo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.